

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti

Circolare n. 297 del 16 Maggio 2017 – 1° Aggiornamento del 12 giugno 2018

(ristampa integrale)

Struttura della Circolare	4
Fonti di riferimento	4
RILEVAZIONE ANACREDIT	6
<i>SEZIONE 1</i>	7
<i>CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE</i>	7
1. Premessa	7
2. Destinatari della disciplina	7
3. Controparti da segnalare	9
4. Contratti da segnalare	10
5. Soglia di segnalazione	10
<i>SEZIONE 2</i>	11
<i>STRUTTURA, PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI</i>	11
1. Struttura delle segnalazioni	11
2. Frequenza e termini di invio	12
3. Obblighi di segnalazione statistica specifici	13
4. Criteri di inoltro delle segnalazioni e delle rettifiche	13
5. Dati di riferimento delle controparti e obblighi di segnalazione specifici	14
6. Specifiche tecniche per l'inoltro delle segnalazioni e qualità dei dati	16
RILEVAZIONE ANALITICA DEI TASSI DI INTERESSE ATTIVI	17
<i>SEZIONE 3</i>	18
<i>CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE</i>	18
1. Premessa	18
2. Destinatari della disciplina	18
3. Frequenza e termini di invio	18
4. Flusso di ritorno	19
<i>SEZIONE 4</i>	20
<i>RILEVAZIONE ANALITICA DEI TASSI DI INTERESSE ATTIVI</i>	20
1. Operazioni oggetto di segnalazione	20
2. Variabili di classificazione	20
3. Dati da segnalare	22
<i>SEZIONE 5</i>	25
<i>STRUTTURA, PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI</i>	25
1. Modalità di trasmissione delle informazioni	25
DISPOSIZIONI COMUNI	26
<i>SEZIONE 6</i>	27
<i>DISPOSIZIONI COMUNI PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI</i>	27
1. Responsabilità degli intermediari	27
2. Riservatezza dei dati	27
3. Termini di conservazione della documentazione	28
4. Distribuzione della normativa	28
5. Quesiti sulle segnalazioni	28
ALLEGATI	29

Allegato 1. Schema della segnalazione (Rilevazione AnaCredit).....	30
Allegato 2. Schema della segnalazione (Rilevazione analitica dei tassi di interesse attivi).....	39

Struttura della Circolare

La presente Circolare fornisce le istruzioni per la predisposizione e l'inoltro di taluni set informativi aventi a oggetto dati "granulari" sul credito. Essa si compone di tre capitoli riguardanti la *Rilevazione AnaCredit*, la *Rilevazione analitica dei tassi di interesse attivi* e le *Disposizioni comuni*.

Fonti di riferimento

Ai fini della presente Circolare rilevano:

- Regolamento (CE) 2533/1998 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea;
- Regolamento (UE) 867/2016 della Banca Centrale Europea del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) di seguito "Regolamento AnaCredit";
- Regolamento (UE) 1071/2013 della Banca Centrale Europea del 24 settembre 2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33);
- Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Indirizzo (UE) 2335/2017 della Banca Centrale Europea del 23 novembre 2017 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2017/38);
- BCE – *AnaCredit Reporting Manual*¹ recante istruzioni di dettaglio riferite ai requisiti segnalatici previsti dal Regolamento AnaCredit (di seguito "AnaCredit Manual");
- Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che definisce il tasso di interesse effettivo globale TAEG (di seguito "Direttiva TAEG");

¹ La versione aggiornata dell'AnaCredit Manual è disponibile sul sito della BCE:
<https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/html/index.en.html>

- Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 Testo unico delle leggi in materia creditizia e finanziaria, di seguito “T.U.B.” in particolare:
 - l’art. 7, che prevede che la Banca d’Italia collabori, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità, i comitati che compongono il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni e che nell’ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, possa scambiare informazioni preordinate all’esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti di Stati terzi;
 - l’art. 13, che prevede che la Banca d’Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;
 - l’art. 51, il quale dispone che le banche inviino alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro documento richiesto;
 - l’art. 144, che indica le norme del medesimo T.U.B. la cui violazione – estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie – determina l’applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie;
- Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 – Centrale dei rischi: istruzioni per gli intermediari creditizi e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare della Banca d’Italia n. 302/2018 - Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d’Italia: istruzioni per gli intermediari.

CAPITOLO 1
RILEVAZIONE ANACREDIT

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE

1. Premessa

Il presente Capitolo regola la rilevazione armonizzata sul credito prevista dal Regolamento AnaCredit recependo e completando le istruzioni dell'AnaCredit Manual i cui contenuti sono pertanto vincolanti per gli intermediari segnalanti ed esaustivi ai fini della compilazione delle segnalazioni dovute, a meno dei casi in cui si forniscono indicazioni aggiuntive volte a:

- definire gli schemi segnaletici a livello nazionale e le modalità di trasmissione dei dati alla Banca d'Italia;
- esercitare le discrezionalità previste dalla normativa della Banca Centrale Europea (di seguito BCE);
- integrare i contenuti della rilevazione AnaCredit con specifiche esigenze informative della Banca d'Italia.

La rilevazione armonizzata sul credito è essenziale per le diverse finalità istituzionali del Sistema Europeo di Banche Centrali (politica monetaria, stabilità finanziaria, ricerca economica, produzione di statistiche) e soddisfa anche le esigenze informative di vigilanza microprudenziale in ambito nazionale.

2. Destinatari della disciplina

Le disposizioni contenute nel presente capitolo si applicano a Cassa Depositi e Prestiti (di seguito CDP) e alle banche iscritte nell'Albo di cui all'art. 13 del T.U.B., in particolare:

- a) alle banche italiane, ai sensi dell'art. del T.U.B. (c.d. domestiche);
- b) alle filiali stabilite in Italia di banche residenti in uno *Stato membro dichiarante*²;
- c) alle filiali stabilite in Italia di banche non residenti in uno Stato membro dichiarante.

Nel presente Capitolo con il termine “*intermediari*” s'intendono CDP e i soggetti di cui ai precedenti punti a), b) e c).

² Cfr. art. 1(1) Regolamento AnaCredit. L'elenco degli Stati membri dichiaranti coincide con quello dei paesi dell'Unione Monetaria Europea.

Con riferimento agli intermediari di cui al punto a), sono oggetto di segnalazione i dati delle filiali estere residenti in uno Stato membro dichiarante, mentre sono esclusi i dati riferiti alle filiali estere non residenti in uno Stato membro dichiarante³.

Sulla base di criteri nazionali stabiliti nell'ambito delle discrezionalità previste dalla BCE, la Banca d'Italia seleziona gli intermediari che soddisfano i requisiti per l'esonero dagli obblighi segnalatici, salvo diversa volontà espressa dagli intermediari stessi⁴.

L'elenco aggiornato degli intermediari esonerati è disponibile sul sito della Banca d'Italia⁵ ed è costituito da intermediari il cui contributo complessivo, in relazione ai prestiti segnalati ai fini del Regolamento (UE) n. 1071/2013, non supera il 2%.

Inoltre, la Banca d'Italia seleziona gli intermediari che, fino al 1° gennaio 2021, possono inviare le segnalazioni su base trimestrale anziché su base mensile⁶.

L'elenco aggiornato degli intermediari che producono le segnalazioni trimestrali è disponibile sul sito della Banca d'Italia⁷ ed è costituito da intermediari il cui contributo complessivo, in relazione ai prestiti segnalati ai fini del Regolamento (UE) n. 1071/2013, congiuntamente al contributo complessivo già calcolato ai fini della concessione dell'esonero, non supera il 4%.

Gli elenchi vengono aggiornati annualmente, gli intermediari inclusi in tali elenchi non devono pertanto avanzare alcuna istanza all'Istituto per chiedere l'esonero dagli obblighi segnalatici o per chiedere di inoltrare i dati su base trimestrale.

Qualora un intermediario esonerato intenda comunque partecipare alla rilevazione ovvero intenda segnalare su base mensile anziché trimestrale, potrà presentare relativa istanza alla Banca d'Italia⁸. La richiesta si intende accolta salvo diversa comunicazione.

Gli elenchi degli intermediari segnalanti non vengono sottoposti a revisione periodica per effetto di variazioni nella dimensione operativa (ad es. importo dei prestiti segnalabili). Gli stessi elenchi vengono, invece, aggiornati in relazione a eventi quali:

- la costituzione di nuovi intermediari, la cui partecipazione viene valutata secondo i criteri propri di ciascun elenco;

³ In applicazione della discrezionalità prevista all'art. 6(4) Regolamento AnaCredit.

⁴ Cfr. art. 16(1) Regolamento AnaCredit e AnaCredit Manual, Part I, par. 8.1 "Small reporting agents subjects to derogations (within 2%)".

⁵ Al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/index.html>

⁶ Cfr. art. 16(2) Regolamento AnaCredit e AnaCredit Manual, Part I, par. 8.2 "Small reporting agents reporting on a quarterly basis (within 4%)".

⁷ Al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/index.html>

⁸ Servizio R.E.S. – Divisione Centrale dei rischi – Banca d'Italia Via Nazionale 91, 00184 Roma oppure via PEC alla casella: res@pec.bancaditalia.it

- le dinamiche di composizione dei gruppi bancari;
- le operazioni di fusione, scissione o altre tipologie di riorganizzazione.

Gli intermediari assoggettati al nuovo obbligo segnaletico vengono informati con un preavviso di almeno 18 mesi rispetto alla prima data contabile da segnalare⁹.

Nei casi di fusione, scissione o altre operazioni di riorganizzazione societaria si applicano i seguenti criteri:

- i. nel caso in cui almeno uno degli intermediari coinvolti nell'operazione sia già segnalante, l'intermediario risultante dall'operazione non potrà essere esonerato e l'obbligo segnaletico decorre dalla rilevazione riferita alla prima data contabile successiva al verificarsi dell'operazione. Le eventuali richieste di applicazione di procedure temporanee per l'inoltro delle segnalazioni devono essere presentate, a cura degli intermediari interessati, alla Banca d'Italia¹⁰, la quale valuterà l'eventuale applicazione delle stesse per un periodo massimo di sei mesi dalla data dell'operazione¹¹;
- ii. qualora nessuno degli intermediari coinvolti nell'operazione sia già segnalante, si applicano i medesimi criteri previsti per gli intermediari di nuova costituzione.

3. Controparti da segnalare

Gli intermediari segnalano i dati sul credito, secondo i criteri richiamati nei paragrafi successivi, nei casi in cui il *debitore*¹² sia un'entità giuridica¹³ o parte di essa¹⁴. Per entità giuridiche, si intendono i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali, quali ad esempio le persone giuridiche, gli organismi privi di personalità giuridica che dispongono di autonomia decisionale e contabile, associazioni e fondi comuni di investimento, residenti e non residenti. Analogo criterio deve essere applicato ai fini della individuazione delle altre tipologie di *controparti*¹⁵ (es. *fornitori di protezione*¹⁶).

Per la determinazione delle controparti oggetto di segnalazione da parte degli intermediari, si rimanda ai criteri generali di gestione dei messaggi e delle comunicazioni anagrafiche utilizzate per i soggetti diversi dalle persone fisiche¹⁷.

⁹ Cfr. art. 13(3) Regolamento AnaCredit.

¹⁰ Servizio R.E.S. – Divisione Centrale dei rischi – Banca d'Italia Via Nazionale 91, 00184 Roma oppure via PEC alla casella: res@pec.bancaditalia.it

¹¹ Cfr. art. 15(2) Regolamento AnaCredit.

¹² Cfr. art. 1(12) Regolamento AnaCredit.

¹³ Cfr. art. 1(5) e art. 4(1)(b) Regolamento AnaCredit.

¹⁴ Ad esempio nel caso di una filiale.

¹⁵ Cfr. art. 1(10) Regolamento AnaCredit e AnaCredit Manual, Part I, par. 3.2 “Counterparties directly involved in instruments”.

¹⁶ Cfr. art. 1(13) Anacredit e AnaCredit Manual, Part I, par. 3.3.1 “Protection provider”.

¹⁷ Cfr. “Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti” e Circolare n. 302/2018 della

4. Contratti da segnalare

Gli intermediari segnalano gli *strumenti* e le *protezioni* relativi ai *contratti* di finanziamento indicati dal Regolamento AnaCredit¹⁸ e riferiti alle controparti di cui al paragrafo precedente.

Al fine di garantire una corretta produzione segnaletica sono valide le seguenti prescrizioni:

- a) l'identificativo di un contratto deve essere unico per ciascun contratto che genera rischio di credito per lo stesso intermediario; tale identificativo non deve essere riutilizzato in alcun momento per individuare un diverso contratto con lo stesso intermediario;
- b) ogni identificativo di uno strumento deve essere unico per ciascun contratto dello stesso intermediario, tale identificativo non deve essere riutilizzato in alcun momento per individuare un diverso strumento per lo stesso contratto e con lo stesso intermediario;
- c) l'identificativo della protezione deve essere unico per ciascuna protezione ricevuta dallo stesso intermediario; tale identificativo non deve essere riutilizzato in alcun momento per individuare una diversa protezione con lo stesso intermediario.

Nei casi di filiali di banche italiane residenti in uno stato estero ovvero di filiali di banche estere residenti in Italia, il codice identificativo degli strumenti, delle protezioni e dei contratti segnalato dalla filiale dovrà essere univoco rispetto a quello segnalato dalla banca stessa.

5. Soglia di segnalazione

Gli intermediari segnalano i contratti di finanziamento e gli strumenti, definiti al paragrafo precedente, se l'*importo degli impegni* del debitore risulta uguale o superiore a 25.000 euro a qualsiasi data di riferimento durante il *periodo di riferimento*¹⁹.

Banca d'Italia "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari".

¹⁸ Cfr. art. 4 Regolamento AnaCredit e AnaCredit Manual, Part I, section 4, "Instruments covered in AnaCredit".

¹⁹ Cfr. art. 5 Regolamento AnaCredit e AnaCredit Manual, Part I, section 5, "Criteria triggering the reporting obligation".

SEZIONE 2

STRUTTURA, PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

1. Struttura delle segnalazioni

Le segnalazioni *AnaCredit* devono essere trasmesse alla Banca d'Italia secondo un modello segnaletico articolato nelle seguenti rilevazioni, i cui schemi sono presenti nell'allegato 1:

1) rilevazione (o *survey*) T1M che contiene:

- a. le informazioni di cui al **modello 1 (o *template 1*)** del Regolamento AnaCredit (a eccezione dei dati di riferimento della controparte), di norma da inviare con frequenza mensile (*dati sullo strumento, dati finanziari, dati controparte – strumento, dati sulle responsabilità solidali*);
- b. le informazioni sul **Tasso di interesse Annuo Effettivo Globale (TAEG)** definito dalla Direttiva TAEG applicato dagli intermediari alle operazioni a scadenza²⁰;
- c. le informazioni su **Commissioni e Spese** relative a ogni onere addebitato alla controparte che sia strettamente connesso allo strumento segnalato e non costituisca un recupero delle spese sostenute dall'intermediario. Sono in ogni caso da escludere le spese di istruttoria e revisione del finanziamento, di incasso e pagamento, le imposte e tasse, anche se strettamente connesse allo strumento segnalato. A prescindere dal momento della liquidazione, vanno segnalate con frequenza mensile le *Commissioni e Spese* maturate nel periodo di riferimento per tutte le tipologie di strumento.

2) rilevazione (o *survey*) T2M che contiene le informazioni di cui al **modello 2 (o *template 2*)** del Regolamento AnaCredit, di norma da inviare con frequenza mensile (*dati sul rischio di controparte²¹, dati sul default della controparte, dati sulla protezione ricevuta, dati relativi a strumento - protezione ricevuta*);

3) rilevazione (o *survey*) T2Q che contiene le informazioni di cui al **modello 2 (o *template 2*)** del Regolamento AnaCredit, da inviare con frequenza trimestrale (*dati contabili*).

²⁰ Rientranti nella categoria di censimento "Rischi a scadenza" prevista dalla Circolare n. 139/91 della Banca d'Italia "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi", Capitolo II, Sezione 2, paragrafo 1.2.

²¹ Non viene esercitata la discrezionalità circa la frequenza trimestrale prevista dal Regolamento AnaCredit, Allegato I, punto 9.6.

Gli intermediari sottoposti all'obbligo segnaletico su base trimestrale inviano le rilevazioni T1M e T2M con frequenza trimestrale.

Gli intermediari²² inviano le segnalazioni previste per le tre rilevazioni.

Nel caso in cui una banca e le sue filiali estere siano residenti in due o più Stati membri dichiaranti, in attuazione delle discrezionalità previste dal Regolamento AnaCredit²³, si applicano i seguenti criteri generali:

- i. le banche domestiche non trasmettono alla Banca d'Italia le informazioni delle proprie filiali estere di cui alla rilevazione T1M (compresi i dati di riferimento delle controparti in essa rilevati) purchè tali informazioni siano trasmesse alla Banca Centrale Nazionale dello stato in cui risiede la filiale;
- ii. le filiali stabilite in Italia di banche residenti in uno Stato membro dichiarante non trasmettono alla Banca d'Italia le informazioni di cui alla rilevazione T2M e T2Q (compresi i relativi dati di riferimento dei debitori e dei fornitori di protezione in esse rilevati) purchè tali informazioni siano trasmesse alla Banca Centrale Nazionale dello stato in cui risiede la banca di appartenenza.

Criteri diversi da quelli generali di cui ai punti i) e ii) possono essere applicati in considerazione degli specifici obblighi segnaletici stabiliti dalle altre Banche Centrali Nazionali coinvolte o del coordinamento tra tali Banche e la Banca d'Italia.

Gli obblighi segnaletici delle filiali stabilite in Italia di banche non residenti in uno Stato Membro dichiarante, fatti salvi gli obblighi ridotti di segnalazione²⁴, sono equiparati a quelli delle banche domestiche.

Gli elenchi degli intermediari²⁵ tengono conto dell'applicazione dei suddetti criteri.

2. Frequenza e termini di invio

Le segnalazioni hanno periodicità mensile e trimestrale e devono essere trasmesse alla Banca d'Italia secondo le seguenti tempistiche:

- a) Per i dati con frequenza mensile di cui alle rilevazioni T1M e T2M, entro il 23° giorno lavorativo successivo alla data contabile di riferimento;

²² Di cui al punto a), paragrafo 2, Sezione 1, Capitolo 1 in aggiunta a CDP.

²³ Cfr. art. 6(3) Regolamento AnaCredit.

²⁴ Cfr. Paragrafo 3, Sezione 2, Capitolo 1.

²⁵ Cfr. Paragrafo 1, Sezione 1, Capitolo 1.

b) Per i dati con frequenza trimestrale di cui di cui alla rilevazione T2Q entro:

- il 20 maggio per la data contabile del 31 marzo;
- il 19 agosto per la data contabile del 30 giugno;
- il 19 novembre per la data contabile del 30 settembre;
- il 19 febbraio per la data contabile del 31 dicembre.

Gli intermediari che sono tenuti alle segnalazioni trimestrali, in luogo di quelle mensili²⁶, inviano le informazioni di cui alle rilevazioni T1M e T2M relativamente alle sole date contabili del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, secondo i termini di invio indicati al precedente punto a).

3. Obblighi di segnalazione statistica specifici

Al fine di ridurre l'onere segnaletico in capo agli intermediari segnalanti, la Banca d'Italia, nell'esercizio delle discrezionalità e al verificarsi dei criteri previsti nel Regolamento AnaCredit, esclude dalla segnalazione le informazioni non obbligatorie.

In particolare, non è necessario valorizzare gli attributi informativi contrassegnati con "N" e/o con "X" presenti nella Tavola 1, Allegato II del Regolamento AnaCredit. In casi specifici²⁷ è ammessa la valorizzazione "Non Applicabile" di alcuni attributi informativi secondo le specifiche tecniche fornite dalla Banca d'Italia²⁸.

Le informazioni relative al *TAEG* e alle *Commissioni e Spese* (di cui al punto b. e c. del paragrafo 1 della presente Sezione) non devono essere segnalate da CDP, dalle banche domestiche con riferimento agli strumenti per i quali si svolge esclusivamente attività di *servicing*, per quelli facenti capo a debitori classificati in sofferenza prima del 1° giugno 2018 e ai dati delle loro filiali estere.

4. Criteri di inoltro delle segnalazioni e delle rettifiche

Ai fini della segnalazione AnaCredit, i *dati sullo strumento*, i *dati relativi a controparte - strumento*, i *dati sulla protezione ricevuta*, le informazioni sul *Tasso di interesse Annuo Effettivo Globale (TAEG)*, hanno natura statica, possono essere segnalati alla Banca d'Italia soltanto una volta e aggiornati al verificarsi di eventuali

²⁶ Cfr. Paragrafo 1, Sezione 1, Capitolo 1.

²⁷ Cfr. AnaCredit Manual, Part II.

²⁸ Cfr. "Sistema delle codifiche e Modalità tecnico operative per l'inoltro delle rilevazioni relative ai dati granulari sul credito" e "Manuale per i segnalanti AnaCredit".

variazioni oggetto di segnalazione, oppure essere segnalati ogni mese contestualmente ai relativi dati dinamici.

I *dati finanziari*, i *dati sulle responsabilità solidali*, i *dati relativi a strumento - protezione ricevuta*, i *dati sul rischio di controparte*, i *dati sul default della controparte*, i *dati contabili*, le informazioni su *Commissioni e Spese* hanno una connotazione dinamica e devono essere inoltrati per ciascuna data contabile di riferimento, secondo le tempistiche della *survey* di appartenenza.

Il decimo giorno di calendario di ogni mese, la Banca d'Italia rende validi i dati di natura statica presenti negli archivi e riferiti a ciascun intermediario, anche per le segnalazioni riferite alla data contabile in corso, i cui termini di invio non risultino ancora scaduti (c.d. trascinamento).

Le rettifiche di dati dinamici e statici, la cui validità riguarda date contabili pregresse, devono essere inviate con riferimento a ciascuna delle date contabili interessate dalla modifica.

Qualora le rettifiche di dati statici vengano inoltrate successivamente al trascinamento, esse devono riguardare anche la data contabile in corso, i cui termini di invio non risultino ancora scaduti.

Per gli strumenti oggetto di *cancellazioni accumulate (accumulated write off)* non più detenuti dall'intermediario e per i quali esso non svolge attività di *servicing*, ferme restando le condizioni previste nel paragrafo 3 della presente Sezione, ai fini dell'applicazione dell'*extended period*²⁹ occorre mantenere invariate, rispetto alla data di tali cancellazioni, tutte le informazioni - sia quelle di natura statica sia quelle di natura dinamica - a eccezione delle seguenti che dovranno essere aggiornate:

- *importo nominale in essere* ed eventuale *importo della responsabilità solidale*;
- *importo fuori bilancio* (con valore “*non applicable*”);
- *rilevazione di bilancio* (con valore “*entirely derecognised*”);
- *cancellazioni accumulate* (con valore non negativo);
- *recuperi accumulati a partire dal default* (con valore non negativo).

Per i dettagli tecnici sulle modalità di inoltro dei dati statici e dinamici, il relativo allineamento tra gli stessi e la gestione delle rettifiche si rinvia al “Manuale per i segnalanti AnaCredit” presente sul sito della Banca d'Italia³⁰.

5. Dati di riferimento delle controparti e obblighi di segnalazione specifici

L'Anagrafe dei soggetti costituisce il registro anagrafico unico per le rilevazioni

²⁹ Per il concetto di *extended period*, cfr. AnaCredit Manual, Part II.

³⁰ Al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/index.html>

nominative della Banca d'Italia e viene utilizzata anche per le rilevazioni AnaCredit.

Le controparti sono segnalate utilizzando il codice censito assegnato dall'Anagrafe dei soggetti (comprensivo del codice di controllo). A differenza della segnalazione di Centrale dei rischi, non è oggetto di segnalazione il codice censito assegnato alle cointestazioni di debitori e/o alle cointestazioni di fornitori di protezione.

Nel caso in cui una stessa segnalazione faccia capo a una molteplicità di soggetti, è richiesta la segnalazione dei soli soggetti che soddisfano i criteri già indicati al paragrafo 3 della Sezione 1³¹.

L'Anagrafe dei soggetti distingue tra "attributi anagrafici comuni" a tutte le rilevazioni nominative e "attributi anagrafici aggiuntivi", specifici della rilevazione AnaCredit³². Gli intermediari partecipanti alla rilevazione AnaCredit, dopo aver trasmesso gli "attributi anagrafici comuni" e aver ottenuto il codice censito, sono tenuti a segnalare gli "attributi anagrafici aggiuntivi" (di fonte cooperativa) delle controparti alle quali si riferiscono il/i modelli che essi sono tenuti a inviare alla Banca d'Italia, garantendone l'esattezza e la completezza, in relazione al ruolo assunto dalla controparte nella segnalazione e alla sua residenza³³.

Al fine di ridurre l'onere segnaletico in capo agli intermediari segnalanti, la Banca d'Italia, nell'esercizio delle discrezionalità e al verificarsi dei criteri previsti nel Regolamento AnaCredit, esclude dalla segnalazione gli attributi anagrafici aggiuntivi non obbligatori. In particolare, non è necessario segnalare quelli contrassegnati con "N" e/o con "X" presenti nella Tavola 2 (controparti residenti in Italia e controparti residenti in un altro Stato membro dichiarante) e nella Tavola 3 (controparti non residenti in uno Stato membro dichiarante) dell'Allegato III del Regolamento AnaCredit.

Fanno eccezione:

- il *codice LEI* (attributo comune) che, ove disponibile, deve essere sempre segnalato dagli intermediari anche nei casi in cui non è previsto dal Regolamento AnaCredit;
- l'*identificativo nazionale* che, in assenza del codice LEI, deve essere segnalato dagli intermediari partecipanti alla rilevazione per tutte le controparti segnalate in AnaCredit non residenti in Italia³⁴;
- il *tipo identificativo nazionale*, da segnalare insieme con l'identificativo nazionale, seguendo le medesime regole³⁵.

³¹ Una medesima protezione offerta da più fornitori di protezione deve essere segnalata a nome del soggetto più rappresentativo sia nei *dati sulla protezione ricevuta* sia nei *dati relativi a strumento - protezione ricevuta* (cfr. AnaCredit Manual, Part II, par. 9.4.1 "Protection provider identifier").

³² Per il contenuto dell'Anagrafe dei soggetti, le modalità di segnalazione, la definizione di attributi "aggiuntivi" e per le relative fonti di aggiornamento, cfr. Circolare n. 302/2018: "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari".

³³ Cfr. AnaCredit Manual, Part II, per maggiori dettagli sulla segnalazione degli attributi anagrafici.

³⁴ Cfr. lista dei *national identifier* sul sito web della BCE: www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit

6. Specifiche tecniche per l'inoltro delle segnalazioni e qualità dei dati

Le segnalazioni trasmesse dagli intermediari, d'iniziativa ovvero in risposta a una comunicazione della Banca d'Italia, sono convenzionalmente denominate messaggi. Le segnalazioni trasmesse dalla Banca d'Italia agli intermediari d'iniziativa ovvero in risposta a un messaggio inviato dai medesimi intermediari, sono denominate comunicazioni.

Per la trasmissione dei messaggi e per la ricezione delle relative comunicazioni gli intermediari si avvalgono della rete *internet*. I criteri generali e le modalità tecniche di trasmissione sono disponibili sul sito della Banca d'Italia³⁶.

Per agevolare l'attività di verifica della qualità delle segnalazioni prima dell'inoltro alla Banca d'Italia, gli intermediari sono tenuti al controllo di correttezza dei messaggi da trasmettere secondo gli schemi tecnici (*xsd*) nonché all'utilizzo della funzionalità di diagnostica *on line* messi a disposizione dalla Banca d'Italia.

L'elenco dei domini, il sistema delle codifiche, i formati degli attributi da segnalare e l'elenco dei controlli applicati alle segnalazioni sono disponibili sul sito della Banca d'Italia³⁷.

Ogni messaggio trasmesso dagli intermediari viene infatti sottoposto a controllo. Nel caso in cui vengano riscontrate anomalie, l'intermediario viene interessato con apposita comunicazione di rilievo. In caso di segnalazioni errate o non correttamente imputate l'intermediario deve inoltrare le segnalazioni di rettifica nel più breve tempo possibile.

Con riferimento agli attributi anagrafici aggiuntivi, qualora la controparte venga segnalata in maniera incompleta al netto delle specificità nazionali e degli obblighi di segnalazione specifici di cui al paragrafo precedente, gli intermediari ricevono, nell'ambito delle rilevazioni AnaCredit, i conseguenti rilievi e sono tenuti a inviare, nel più breve tempo possibile, un messaggio di variazione anagrafica, al fine di integrare la segnalazione nell'ambito dell'Anagrafe dei soggetti³⁸.

³⁵ Cfr. AnaCredit Manual, Part II.

³⁶ Cfr. "Manuale per i segnalanti AnaCredit".

³⁷ Cfr. "Sistema delle codifiche e Modalità tecnico operative per l'inoltro delle rilevazioni relative ai dati granulari sul credito" e "Manuale per i segnalanti AnaCredit".

³⁸ Cfr. Circolare n. 302/2018 della Banca d'Italia "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari".

CAPITOLO 2

RILEVAZIONE ANALITICA DEI TASSI DI INTERESSE ATTIVI

SEZIONE 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE

1. Premessa

La rilevazione analitica sui tassi di interesse attivi, disciplinata nel presente capitolo, ha lo scopo di raccogliere le informazioni circa le condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sulle operazioni di credito.

Le informazioni sui tassi attivi sono rilevate distintamente per ciascun cliente.

La rilevazione è richiesta ai sensi dell'art. 51 del T.U.B..

2. Destinatari della disciplina

La rilevazione analitica dei tassi di interesse attivi è obbligatoria per le banche presenti nell'elenco pubblicato e aggiornato sul sito della Banca d'Italia. Le banche sono state selezionate in base alla loro dimensione, misurata sul totale degli impieghi, alla loro operatività territoriale e alla rilevanza della quota degli impieghi segnalati in Centrale dei rischi (di seguito banche, banche segnalanti o partecipanti).

Sono immediatamente tenute alla segnalazione:

- 1) gli enti risultanti dalla operazione di fusione tra due o più banche di cui almeno una segnalante;
- 2) gli enti attivi che incorporano una o più banche segnalanti.

L'obbligo segnaletico decorre dalla rilevazione riferita alla prima data contabile successiva al verificarsi della fusione/incorporazione.

Alle banche incluse nel campione interessate da processi di ristrutturazione diversi dalla fusione e dalla incorporazione (ad es. cessioni di rami d'azienda o scissioni) verranno impartite, di volta in volta, specifiche istruzioni.

3. Frequenza e termini di invio

La rilevazione ha cadenza trimestrale.

Le banche partecipanti sono tenute a inviare le segnalazioni entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

4. Flusso di ritorno

La Banca d'Italia con cadenza trimestrale, invia alle banche un flusso di ritorno contenente aggregati statistici costruiti sulla base degli elementi informativi acquisiti e volto a permettere alle stesse di analizzare la propria attività aziendale in raffronto con il resto del sistema.

SEZIONE 4

RILEVAZIONE ANALITICA DEI TASSI DI INTERESSE ATTIVI

1. Operazioni oggetto di segnalazione

Sono oggetto di rilevazione i finanziamenti per cassa concessi alla clientela ordinaria³⁹ dalle filiali italiane delle banche partecipanti, rientranti nelle seguenti categorie di censimento⁴⁰:

- rischi autoliquidanti;
- rischi a scadenza;
- rischi a revoca.

Le banche segnalanti sono tenute a inviare le informazioni richieste per ciascun nominativo per il quale, alla fine del trimestre di riferimento, la somma dell'accordato o dell'utilizzato dei suddetti finanziamenti segnalata in Centrale dei rischi sia pari o superiore a 75.000 euro.

A nome dei soggetti individuati sulla base del suddetto criterio, vanno fornite le informazioni relative a tutti i finanziamenti in essere alla fine del trimestre di rilevazione (*operazioni in essere nel trimestre*).

Per i rischi a scadenza vanno altresì fornite le informazioni relative ai finanziamenti in euro accesi nel trimestre di riferimento (*nuove operazioni*), anche se estinti al momento della rilevazione.

Sono da considerare *nuove operazioni* i contratti di finanziamento stipulati durante il trimestre di riferimento della segnalazione o i contratti che costituiscono una rinegoziazione di condizioni precedentemente determinate. Non originano *nuove operazioni* le variazioni del tasso di interesse che, seppur registrate nel corso del trimestre di riferimento, sono effetto di automatismi predeterminati all'atto della stipula del contratto con clausole che, ad esempio, programmano un adeguamento automatico a un tasso di mercato, ovvero il passaggio da un tasso di interesse fisso a un tasso di interesse variabile (o viceversa).

2. Variabili di classificazione

³⁹ Controparti diverse da autorità bancarie e banche.

⁴⁰ Per la definizione delle singole categorie e dei concetti di accordato e utilizzato si fa rinvio alla Circolare n. 139 della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi".

I nominativi da segnalare vanno identificati tramite il codice assegnato agli stessi per la segnalazione in Centrale dei rischi⁴¹.

Le operazioni oggetto di rilevazione sono articolate nelle categorie di censimento di cui al precedente paragrafo e sono ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori – le variabili di classificazione – di seguito elencati, volti a connotarne più dettagliatamente la nature e le caratteristiche.

Durata originaria del rapporto: va valorizzata solo per le nuove operazioni dei rischi a scadenza⁴². Consente di ripartire le operazioni sulla base della durata fissata nell'originario contratto di affidamento, ovvero rideterminata per effetto di accordi successivamente intervenuti tra le parti.

Le durate previste sono:

- fino a 1 anno;
- da 1 anno a 5 anni;
- oltre 5 anni.

Durata residua del rapporto: va valorizzata solo per i rischi a scadenza, limitatamente alle operazioni in essere alla fine del trimestre di riferimento. Indica il lasso di tempo intercorrente fra la data di rilevazione e il termine contrattuale di scadenza dell'operazione segnalata. Il valore da attribuire va determinato con riferimento alla scadenza dell'operazione di finanziamento, prescindendo dall'eventuale esistenza di piani di ammortamento.

Le durate previste sono:

- fino a 1 anno;
- da 1 anni a 5 anni;
- oltre 5 anni.

Le operazioni scadute vanno incluse tra quelle “fino a 1 anno”.

Durata originaria del tasso: va valorizzata per i rischi autoliquidanti e a scadenza. Identifica il periodo contrattualmente stabilito durante il quale il tasso di interesse non può cambiare. Nel caso di operazioni di sconto la variabile va intesa come lasso di tempo intercorrente fra la presentazione degli effetti e la loro scadenza (periodo di attualizzazione).

Le durate previste sono:

- tasso variabile o tasso di interesse determinato per un periodo fino a 1 anno;
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 1 anno e fino a 5 anni;

⁴¹ Cfr. Circolare n. 139 della Banca d'Italia “La Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi”, capitolo I, sezione 2, par. 3.

⁴² Negli altri casi la variabile assume il valore “non rilevante”.

- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 5 anni e fino a 10 anni;
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 10 anni.

Divisa: va valorizzata solo per le operazioni in essere e assume i valori “euro” e “altre valute”. Per le operazioni in valuta senza rischio di cambio a carico del cliente va indicato il valore “altre valute”.

Tipo attività: consente di evidenziare alcune specifiche operazioni. In particolare, vengono individuati nell’ambito dei rischi autoliquidanti gli anticipi su crediti ceduti per attività di *factoring* e le operazioni di sconto; nell’ambito dei rischi a scadenza, le operazioni di *leasing* finanziario, i finanziamenti per acquisto abitazione, gli anticipi su crediti futuri, le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo, i prestiti subordinati e le aperture di credito in c/c a scadenza.

Condizioni: va valorizzata solo per i rischi a scadenza. Permette di distinguere i crediti agevolati dai non agevolati⁴³.

3. Dati da segnalare

Per tutti i finanziamenti oggetto di rilevazione in essere alla fine del trimestre, vanno segnalati *numeri* e competenze; le competenze vanno distinte in *interessi* e in *commissioni e spese*.

A prescindere dal momento della liquidazione, vanno segnalati i numeri e le competenze maturati nel periodo di riferimento e relativi a tutti i rapporti in essere.

Convenzionalmente, le operazioni di sconto vanno segnalate solo nel trimestre in cui è avvenuto l’anticipo con riferimento a tutte le presentazioni del trimestre (anche se alla data della rilevazione i crediti presentati sono scaduti), sempre che il rapporto di finanziamento sia in essere nell’ultimo giorno del trimestre di riferimento.

I *numeri computistici* si ottengono come somma dei prodotti dei singoli movimenti dei conti in linea capitale per i giorni di valuta relativi. Per i prestiti il cui rimborso prevede un piano di ammortamento, i numeri computistici vanno calcolati facendo riferimento al debito residuo; per le operazioni di sconto va considerato il netto ricavo.

Per *interessi* s’intende la somma degli importi maturati a tale titolo. Tra gli importi segnalati in tale voce vanno inclusi anche gli interessi di mora. Nelle operazioni di sconto, l’interesse è pari all’importo dello sconto al netto di spese e commissioni.

⁴³ Per la definizione di operazioni di credito agevolato si fa rinvio alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia “Matrice dei conti” – Avvertenze generali.

Nel computo di *spese e commissioni* va tenuto conto di ogni onere che non costituisca un recupero di spese sostenute dalla banca e sia strettamente connesso all'operazione di finanziamento. Sono in ogni caso da escludere le spese di istruttoria e revisione del finanziamento, di incasso e pagamento, le imposte e tasse, anche se strettamente connesse all'operazione segnalata.

Nel caso in cui vengano applicate spese con cadenza superiore al trimestre (semestrale, annuale, etc), queste vanno uniformemente ripartite sui trimestri di competenza.

Per i finanziamenti che possono essere utilizzati secondo forme tecniche diverse (fidi promiscui) la segnalazione delle spese va proporzionata all'ammontare dei numeri indicati nelle categorie interessate.

Per i rischi a scadenza non è prevista la segnalazione delle commissioni e spese ad eccezione delle aperture di credito in c/c con scadenza predeterminata.

Con riferimento alle operazioni agevolate, negli interessi devono essere segnalati, al nome del cliente, sia gli interessi a suo carico sia quelli corrisposti da terzi.

Interessi, commissioni e spese vanno espressi in centesimi di euro, senza indicazione della virgola; i numeri computistici vanno espressi in unità di euro⁴⁴. Qualora gli interessi fossero nulli vanno convenzionalmente posti uguali a un centesimo di euro.

Per le nuove operazioni a scadenza va segnalato anche il *tasso di interesse annuo effettivo globale* TAEG (definito dalla Direttiva TAEG) e l'*ammontare del finanziamento concesso*. Il TAEG va segnalato nel trimestre in cui è avvenuta la stipula del contratto, anche nei casi in cui l'erogazione è successiva (come, ad esempio, nel caso di mutui stipulati da erogare).

I contratti di mutuo erogati a tranches nel corso di due o più trimestri devono essere segnalati tra le nuove operazioni del trimestre in cui è avvenuta la stipula del contratto. Sia il TAEG che l'ammontare devono riferirsi all'intero finanziamento concesso.

Per le operazioni agevolate il TAEG va determinato tenendo conto anche delle somme a carico dell'ente erogatore.

Se nel corso del trimestre si concedono allo stesso cliente più finanziamenti aventi le stesse caratteristiche e TAEG diversi, va indicata la media del TAEG dei singoli finanziamenti ponderata con l'ammontare degli stessi. Nell'ammontare deve essere segnalato l'importo totale dei finanziamenti concessi.

⁴⁴ Gli arrotondamenti vanno effettuati per difetto se i millesimi o i decimi di euro sono pari o inferiori a 5 e per eccesso negli altri casi.

Il TAEG è espresso in percentuale annua ed è calcolato applicando la seguente formula:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove:

- i è il tasso annuo effettivo globale;
- k è il numero d'ordine di un "prestito";
- k' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
- A_k è l'importo del "prestito" numero k;
- A'_{k'} è l'importo della "rata di rimborso" numero k';
- m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
- m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
- t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n. 1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;
- t_{k'} è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n. 1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi.

I tassi vanno segnalati in percentuale con quattro cifre decimali senza l'indicazione della virgola⁴⁵; l'ammontare del finanziamento va espresso in unità di euro⁴⁶.

⁴⁵ Nel caso di nuove operazioni di finanziamento con TAEG pari a 0 deve essere convenzionalmente segnalato il valore 00001.

⁴⁶ Gli arrotondamenti vanno effettuati per difetto se la quinta cifra decimale o i decimi di euro sono pari o inferiori a 5 e per eccesso negli altri casi.

SEZIONE 5

STRUTTURA, PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

1. Modalità di trasmissione delle informazioni

Per la trasmissione dei messaggi le banche segnalanti devono avvalersi della Rete Nazionale Interbancaria (RNI). Con lo stesso mezzo esse ricevono le comunicazioni dalla Banca d'Italia.

La riservatezza delle informazioni nominative scambiate viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati. Tale funzione, realizzata dalla Banca d'Italia, effettua la cifratura/decifratura di una parte significativa delle informazioni scambiate. La chiave segreta di crittografia da utilizzare viene rilasciata dalla Banca d'Italia.

La funzione di crittografia viene applicata alle segnalazioni, alle rettifiche e/o conferme e alle comunicazioni di rilievo.

Qualora nel trimestre di riferimento non ci sia nulla da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa. In particolare la banca dovrà trasmettere un messaggio di segnalazione valorizzando solo la voce "segnalazione negativa" (55090/00) e inserendo convenzionalmente il valore "1" nel campo riservato all'importo.

L'elenco dei domini, il sistema delle codifiche, i formati degli attributi da segnalare e le modalità tecnico operative per l'inoltro delle informazioni sono disponibili sul sito della Banca d'Italia⁴⁷.

⁴⁷ Cfr. "Sistema delle codifiche e Modalità tecnico operative per l'inoltro delle rilevazioni relative ai dati granulari sul credito".

CAPITOLO 3
DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI COMUNI PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI

1. Responsabilità degli intermediari

Gli intermediari di cui al Capitolo 1 e le banche segnalanti di cui al Capitolo 2, sono responsabili della correttezza delle segnalazioni nonché dell'adeguatezza delle procedure di produzione e controllo di tali segnalazioni. Essi sono tenuti a rettificare di propria iniziativa i dati errati e a integrare quelli incompleti.

Gli intermediari hanno altresì l'obbligo di esaminare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Banca d'Italia, comprese quelle anagrafiche.

Anche nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di centri elaborazione dati esterni per lo scambio di informazioni con la Banca d'Italia, la responsabilità circa le informazioni fornite, il rispetto dei termini previsti per la loro trasmissione e, in generale, l'osservanza di tutti gli adempimenti connessi con la rilevazione, rimangono a carico degli stessi.

La violazione delle disposizioni in materia di rilevazione AnaCredit può comportare l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 del T.U.B e/o l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa europea di cui all'art. 18 del Regolamento AnaCredit.

La violazione delle disposizioni in materia di rilevazione analitica dei tassi di interesse attivi può comportare l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 del T.U.B.

Non vengono concesse proroghe ai termini previsti. Eventuali difficoltà, determinate dal verificarsi di circostanze eccezionali che impediscono la produzione dei dati, andranno tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia.

2. Riservatezza dei dati

I dati di cui alla presente Circolare hanno carattere riservato.

I dati, di cui al Capitolo 1, ricevuti tramite i flussi di ritorno hanno carattere riservato e gli intermediari sono tenuti a osservare l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsivoglia persona estranea all'attività di gestione del rischio di credito e/o di miglioramento della qualità delle informazioni sul credito. E' fatta salva la possibilità che tali dati vengano utilizzati dai *service provider* esclusivamente per le finalità indicate in precedenza; è in ogni caso vietata la condivisione degli stessi con i

commercial provider. Eventuali violazioni sono sanzionabili ai sensi dell'art. 144 del T.U.B..

E' consentito il trasferimento dei dati tra banche facenti parte di uno stesso gruppo bancario, anche transnazionale, ovvero tra banche e loro filiali residenti in un altro Stato purché siano utilizzati esclusivamente per le suddette finalità.

Gli intermediari segnalanti sono esonerati, ai sensi della normativa in materia di *privacy*, dall'acquisizione del consenso degli interessati per comunicare i dati alla Banca d'Italia⁴⁸ trattandosi di adempimento di un obbligo stabilito dalla legge.

Anche la Banca d'Italia può prescindere dal consenso degli interessati per il trattamento dei suddetti dati, ai sensi dell'art. 6, lettera e) Regolamento 679/2016.

3. Termini di conservazione della documentazione

Gli intermediari sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alle informazioni scambiate, nei termini e modi previsti dalle disposizioni relative agli atti di carattere riservato.

4. Distribuzione della normativa

La pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) delle disposizioni sulle rilevazioni granulari sul credito ha valore legale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18/6/2009 n. 69.

5. Quesiti sulle segnalazioni

Eventuali quesiti sulle istruzioni che regolano le rilevazioni granulari di cui alla presente Circolare vanno avanzati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – Divisione Centrale dei rischi⁴⁹.

⁴⁸ Titolare del trattamento dei dati è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione, via Nazionale 91, 00184 Roma). Soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono i dipendenti addetti al compimento di operazioni sui dati – in relazione agli specifici compiti dell'unità cui sono assegnati – nell'ambito del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e delle altre strutture della Banca che si avvalgono dei dati stessi per le finalità istituzionali.

⁴⁹ Via Nazionale n. 91 00184 Roma oppure res@pec.bancaditalia.it oppure alla casella funzionale anacredit@bancaditalia.it

ALLEGATI

Allegato 1. Schema della segnalazione (Rilevazione AnaCredit)

MODELLO 1 (O TEMPLATE 1): SEGNALAZIONE DEI DATI MENSILI	
VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE	MISURE
	Periodicità
	Tasso di interesse annuo effettivo globale (TAEG)
	Variazioni del fair value dovute a cambiamenti nel rischio di credito prima dell'acquisto (F.V. changes due to changes in credit risk before purchase)
	Importo degli impegni all'inizio (Commitment amount at inception)
	Differenziale /margine del tasso di interesse (Interest rate spread/margin)
	Tasso di interesse minimo (Interest rate floor)
	Tasso di interesse massimo (Interest rate cap)
	Dritti di rimborso (Repayment rights)
	Identificativo del contratto sindacato (Syndicated contract identifier)
	Debito subordinato (Subordinated debt)
	Data di regolamento (Settlement date)
	Tasso di riferimento (Reference rate)
	Diritto di azione (Recourse)
	Scopo (Purpose)
	Prestito per finanziamento di progetti (Project finance loan)
	Frequenza di pagamento (Payment frequency)
	Data di scadenza legale finale (Legal final maturity date)
	Tipo di tasso di interesse (Interest rate type)
	Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse (Interest rate reset frequency)
	Data finale del periodo di soli interessi (End date of interest-only period)
	Data di inizio (Inception date)
	Strumento fiduciario (Fiduciary instrument)
	Valuta (Currency)
	Tipo di ammortamento (Amortisation type)
	Tipologia dello strumento (Type of instrument)
	Identificativo dello strumento (Instrument identifier)
	Identificativo del contratto (Contract identifier)
SURVEY	
TIM	Dati sullo strumento

MODELLO 1 (O TEMPLATE 1): SEGNALAZIONE DEI DATI MENSILI

		MISURE														
		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE											Periodicità			
		Identificativo del contratto (Contract identifier)			Prossima data di rideterminazione del tasso di interesse (Next interest rate reset date)	Stato di inadempimento dello strumento (Default status of the instrument)	Data dello stato di inadempimento dello strumento (Date of default status of the instrument)	Data di scadenza (past due) per lo strumento (Date of past due for the instrument)	Tipo di cartolarizzazione (Type of securitisation)	Tasso di interesse (Interest rate)	Importo trasferito (Transferred amount)	Arretrati per lo strumento (Arrears for the instrument)	Importo nominale in essere (Outstanding nominal amount)	Interessi maturati (Accrued interest)	Importo fuori bilancio (Off-balance sheet amount)	Commissioni e spese
	FINANCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T1M	Dati finanziari.....	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	M
	SURVEY															

MODELLO 1 (O TEMPLATE 1): SEGNALAZIONE DEI DATI MENSILI						
		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE				
SURVEY	COUNTERPARTY- INSTRUMENT	Codice censito	Identificativo del contratto (Contract identifier)	Identificativo dello strumento (Instrument identifier)	Ruolo della controparte (Counterparty role)	Periodicità
		T1M	Dati su controparte-strumento.....	X	X	X

MODELLO 1 (O TEMPLATE 1): SEGNALAZIONE DEI DATI MENSILI

		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE			MISURA	Periodicità
		Codice censito	Identificativo del contratto (Contract identifier)	Identificativo dello strumento (Instrument identifier)	Importo della responsabilità solidale (Joint liability amount)	
SURVEY	JOINT LIABILITIES					
T1M	Dati sulle responsabilità solidali.....	X	X	X	X	M

MODELLO 2 (O TEMPLATE 2): SEGNALAZIONE DEI DATI MENSILI

		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE	MISURA	Periodicità
SURVEY	COUNTERPARTY RISK	Codice censito	Probabilità di default (Probability of default)	
T2M	Dati sul rischio di controparte.....	X	X	M

MODELLO 2 (O TEMPLATE 2): SEGNALAZIONE DEI DATI MENSILI

		VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	MISURE		
		Codice censito	Stato di default della controparte (Default status of the counterparty)	Data dello stato di default della controparte (Date of the default status of the Counterparty)	Periodicità
SURVEY	COUNTERPARTY DEFAULT				
T2M	Dati sul default della controparte.....	X	X	X	M

MODELLO 2 (O TEMPLATE 2): SEGNALAZIONE DEI DATI MENSILI

		MISURE												
		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE	Periodicità	Valore iniziale della protezione (Original protection value)	Valore della protezione (Protection value)	Data del valore iniziale della protezione (Date of original protection value)	Data di scadenza della protezione (Maturity date of the protection)	Data del valore della protezione (Date of protection value)	Ubicazione della garanzia immobiliare (Real estate collateral location)	Metodo di valutazione della protezione (Protection valuation approach)	Tipo di valore della protezione (Type of protection value)	Tipo di protezione (Type of protection)	Identificativo del fornitore della protezione (Protection provider identifier)	Identificativo della protezione (Protection identifier)
	PROTECTION RECEIVED			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T2M	Dati sulla protezione ricevuta.....			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SURVEY													

MODELLO 2 (O TEMPLATE 2): SEGNALAZIONE DEI DATI MENSILI

		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE			MISURE		
		Identificativo del contratto (Contract identifier)	Identificativo dello strumento (Instrument identifier)	Identificativo della protezione (Protection identifier)	Valore attribuito della protezione (Protection allocated value)	Diritti di precedenza di terzi sulla protezione (Third party priorityclaims against the protection)	Periodicità
SURVEY	INSTRUMENT-PROTECTION RECEIVED						
T2M	Dati relativi a strumento-protezione ricevuta.....	X	X	X	X	X	M

MODELLO 2 (O TEMPLATE 2): SEGNALAZIONE DEI DATI TRIMESTRALI

		MISURE													Periodicità						
VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE		Valore contabile (Carrying amount)	Recuperi accumulati a partire dal default (Cumulative recoveries since default)	Accantonamenti associati a esposizioni fuori bilancio (Provisions associated with off-balance sheet exposures)	Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito (Accumulated changes in Fair Value due to credit risk)	Importo della riduzione di valore accumulata (Accumulated impairment amount)	Cancellazioni accumulate (Accumulated write-offs)	Portafoglio prudenziale (Prudential Portfolio)	Data dello stato di tolleranza e di rinegoziazione (Date of the forbearance and renegotiation status)	Stato di tolleranza (forbearance) e di rinegoziazione (Status of forbearance and renegotiation)	Data dello stato in bonis dello strumento (Date of the performing status of the instrument)	Stato in bonis dello strumento (Performing status of the instrument)	Fonti di gravame (Sources of encumbrance)	Metodo di valutazione della riduzione di valore (Impairment assessment method)	Tipo della riduzione di valore (Type of impairment)	Rilevazione di bilancio (Balance sheet recognition)	Classificazione contabile degli strumenti (Accounting classification of instruments)	Identificativo dello strumento (Instrument identifier)	Identificativo del contratto (Contract identifier)		
ACCOUNTING		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T
SURVEY																					T2Q
Dati contabili.....		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Allegato 2. Schema della segnalazione (Rilevazione analitica dei tassi di interesse attivi)

TASSI DI INTERESSE ATTIVI	VOCE	S O F T W A R E	Divisa	Durata originaria del rapporto	Codice censito	Durata residua del rapporto	Durata originaria del tasso	Tipo attività	Condizioni
DATI DI FINE PERIODO - AUTOLIQUIDANTI	55020								
+ interessi		67	X		X		X	A	
+ commissioni e spese		68	X		X		X	A	
+ numeri		61	X		X		X	A	
DATI DI FINE PERIODO - RISCHI A SCADENZA	55040								
+ interessi		67	X		X	X	X	B	X
+ commissioni e spese		68	X		X	X	X	C	X
+ numeri		61	X		X	X	X	B	X
DATI DI FINE PERIODO - RISCHI A REVOCA	55060								
+ interessi		67	X		X				
+ commissioni e spese		68	X		X				
+ numeri		61	X		X				
OPERAZIONI DEL PERIODO - RISCHI A SCADENZA	55042								
+ tasso di interesse annuo effettivo globale		13	1	X	X		X	D	X
+ ammontare		33	1	X	X		X	D	X
SEGNALAZIONE NEGATIVA	55090	00							